

3934

cl

10

29 agosto 2018

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 9181443 20
fax +41 9181444 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

considerato che:

- A. con decisione governativa n. 2438 del 17 giugno 2015, il Consiglio di Stato non ha approvato la zona di protezione (ZPN3) proposta dal Comune in quanto la stessa non permetteva un'adeguata tutela del prato e pascolo secco con i requisiti dell'inventario federale, da considerare almeno di importanza cantonale;
- B. con medesima decisione, il Consiglio di Stato ha sospeso la decisione di approvazione delle destinazioni in corrispondenza del perimetro inventariato del prato e pascolo secco con i requisiti dell'inventario federale (vedi Allegato 2 della risoluzione citata) nonché la possibilità di insediare infrastrutture golfistiche nei comparti B e C della zona speciale ex aeroporto (vedi cap. 6.1.3, 6.2.4 e Allegato 2 della risoluzione citata);
- C. l'autorità cantonale, contestualmente alla procedura di approvazione, ha avviato la procedura di istituzione del Decreto di protezione del biotopo così come esatto dalla Legge cantonale sulla protezione della natura;
- D. con ris. n. 5488 del 6 dicembre 2017 è stato adottato dal Consiglio di Stato il Decreto di protezione del prato secco Ex Aerodromo, la cui pubblicazione è avvenuta dall'11 dicembre 2017 al 26 gennaio 2018. Lo stesso è, nel frattempo, cresciuto in giudicato;

Il Consiglio di Stato è ora nella condizione di formulare la decisione sulle parti sospese del PR comunale per conformarle, nei limiti e nei contenuti, al Decreto di protezione di cui sopra.

Ritenuto nel merito che:

il Decreto cantonale di protezione del prato secco ex Aerodromo stabilisce in maniera esclusiva il limite del comprensorio tutelato, definendolo e disciplinandolo mediante un Piano delle zone di protezione (vedi Allegato 1) e delle Norme di attuazione.

Il Piano regolatore deve riprendere pertanto a titolo orientativo il perimetro e i contenuti stabiliti dal Decreto cantonale.

La proposta di PR adottata dal Comune, per le superfici interessate dal Decreto di protezione, è sostituita pertanto dalle prescrizioni dello stesso.

Per questa ragione e per economia procedurale di carattere formale, il CdS uniforma direttamente il PR comunale al Decreto inserendo il perimetro della zona protetta dal cantone (vedi Allegato 2) e adeguando l'art. 22 NAPR che richiama direttamente le disposizioni del citato Decreto. L'art. 22 NAPR è pertanto modificato come segue:

“Art. 22

Zone di protezione della natura di importanza cantonale o federale

¹ Zona di interesse naturalistico e paesaggistico (inventario IFP, oggetto 1806)
L'area segnalata nel piano del paesaggio come “zona iscritta nell'inventario dei paesaggi e monumenti naturali di importanza nazionale” è protetta conformemente al diritto cantonale e federale.

² Zone di protezione della natura

Comprendono le aree di particolare valore naturalistico d'importanza cantonale e federale, i cui contenuti sono integralmente protetti ai sensi delle leggi cantonali e federali vigenti.

Esse sono:

(...) ¹²

ZPN3 – Comparto C aeroporto del Prato secco Ex Aerodromo

~~La sorveglianza delle ZPN è affidata al Comune. La loro gestione e il diritto di deroga spetta invece al competente ufficio del dipartimento del territorio, come definito dalla legge cantonale sulla protezione della natura del 12.12.2001.~~

All'interno del comprensorio del prato secco Ex Aerodromo valgono i disposti del relativo Decreto cantonale di protezione del 6 dicembre 2017.

Le superfici sospese non interessate dal Decreto cantonale sono invece approvate, così come adottate dal Consiglio Comunale. Esse sono attribuite alla zona speciale dell'aeroporto (Allegato 3).

Per quanto riguarda i contenuti relativi alle infrastrutture golfistiche, il CdS osserva come gran parte dei comparti B e C dove erano previste le infrastrutture golfistiche della zona speciale aeroporto sia interessata dal decreto cantonale di protezione.

Nell'ambito dell'allestimento del Decreto di protezione, sono stati valutati i conflitti in relazione alle ipotesi di utilizzo dell'area protetta per un percorso di golf pitch and putt da nove buche su circa 4 ettari (vedi cap. 4.2.5). Il rapporto recita:

“ Nell’area in esame, risulta impossibile mantenere intatta una superficie di prato secco equivalente a quella attuale inserendovi un campo da golf, contrariamente a quanto avviene nel caso di campi da golf molto estesi (50-60 ettari), presenti per esempio in Scozia e in Inghilterra, che possono includere anche ambienti secchi.

In fase di costruzione, gran parte del biotopo andrebbe distrutta (apporto di materiale estraneo, semina di una miscela per i green,...). In fase di esercizio, l’irrigazione, la concimazione (anche se organica) e l’eventuale utilizzo di prodotti fitosanitari per il mantenimento del tappeto erboso avrebbero effetti negativi sulle superfici circostanti, non permettendo alle specie tipiche di prato secco di sopravvivere. Di regola, per evitare contaminazioni dei prati secchi da uno sfruttamento intensivo nelle immediate vicinanze, bisogna prevedere una fascia tampone di 10 m (UFAM, 2010). Inoltre, secondo le raccomandazioni della Confederazione, la creazione di un campo da golf non deve essere prevista in ambienti naturali meritevoli di protezione, quali ad esempio biotopi inventariati (UFAFP, 1998). Anche dalla letteratura risulta che l’impianto di un campo da golf in un luogo con valore ecologico elevato porta a un declino della biodiversità e a un’alterazione della composizione specifica, con l’avvento di specie banali a scapito di specie rare e minacciate (COLDING & FOLKE, 2009).

La costruzione di un percorso di golf pitch and putt sul sedime dell’ex aeroporto di Ascona comprometterebbe l’esistenza del prato secco ed è quindi contrario ai disposti di tutela della natura, ai sensi dell’art. 18 della LPN.”

Con l’istituzione del Decreto, e quindi la ridefinizione dei contenuti dei comparti B e C, e la verifica dell’incompatibilità delle infrastrutture golfistiche con la Zona di protezione della natura di importanza cantonale, la proposta del Comune relativa alle “infrastrutture golfistiche” non ha più ragione d’essere considerata l’estensione delle superfici rimaste. A tal proposito si invita il Municipio a riflettere sui contenuti delle superfici non interessate dal decreto, in particolare per il comparto C in cui rimane una piccola striscia attribuita alla zona speciale aeroporto destinata a “sistemazione a parco per la distensione, lo svago e le attività culturali”.

Sulla base di quanto suddetto, il CdS stralcia dall’art. 43 NAPR le prescrizioni particolari relative al prato secco e la destinazione “infrastrutture golfistiche” nei comparti B e C, come segue:

“COMPARTO B

[...]

Destinazioni ammesse

- Attività turistiche e culturali di richiamo sovregionale e che favoriscono la crescita dell’attrattività della regione, infrastrutture golfistiche, nonché piccoli commerci. [...]

[...]

COMPARTO C

[...]

Destinazioni ammesse

- Zona di protezione della natura per l'area all'interno dei limiti del prato secco inventariato. Nelle aree esterne ai limiti del prato secco inventariato, ~~infrastrutture golfistiche~~, sistemazione a parco per la distensione, lo svago e le attività culturali.

[...]

DISPOSITIVO

visto quanto precede,
su proposta del Dipartimento del territorio,

risolve:

1. Decisioni parti sospese
 - 1.1 è uniformato il PR comunale al Decreto cantonale di protezione del prato secco Ex Aerodromo, inserendo il perimetro della zona protetta e adeguando l'art. 22 NAPR che richiama direttamente le disposizioni del citato Decreto;
 - 1.2 Non sono approvate le infrastrutture golfistiche.
2. Pubblicazione e notificazione
 - 2.1 La presente risoluzione è pubblicata sul Foglio ufficiale da parte della Cancelleria dello Stato e all'albo comunale da parte del Municipio e notificata in esteso per raccomandata al Municipio di Ascona e al Patriziato di Ascona, in qualità di proprietario del fondo, e alla già ricorrente per gli stessi motivi.
3. Rimedi di diritto
 - 3.1 Contro la presente risoluzione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
 - 3.2 Il ricorso è da presentare in 3 copie, entro 30 giorni dalla notificazione, per coloro che hanno ricevuto personalmente la presente decisione.
 - 3.3 Sono legittimati a ricorrere i destinatari della decisione.


PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente



Claudio Zali

Il Cancelliere



Arnoldo Coduri

COMUNICAZIONE

Invio per raccomandata:

- al Municipio di Ascona
Piazza San Pietro 1, 6612 Ascona
- al proprietario interessato dalla decisione:
Patriziato di Ascona
Piazza San Pietro 9, 6612 Ascona
- alla già ricorrente:
Dorota Sala
Via del Sole 9, 6612 Ascona

Invio per posta ordinaria:

- al Tribunale di espropriazione
Via E. Bossi 3,
6900 Lugano;
- al Tribunale cantonale amministrativo
Tribunale d'appello
Palazzo di Giustizia
6901 Lugano.


Invio interno:

Sezione dello sviluppo territoriale (dt-sst@ti.ch);
Ufficio della pianificazione locale (dt-upl@ti.ch);
Ufficio della natura e del paesaggio (dt-unp@ti.ch);
Ufficio del registro fondiario di Locarno(di-rf.locarno@ti.ch);
Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato (can-srscs@ti.ch);
Cancelleria dello Stato per esecuzione del dispositivo n. 2.1 (can-fu@ti.ch).

Allegato n. 2



Zona di protezione della natura (ZPN3)
istituita in base al Decreto cantonale di
protezione del prato secco Ex Aerodromo



Allegato n. 3



Superficie sospesa con decisione governativa n. 2438 del 17 giugno 2015 e approvata in zona speciale dell'aeroporto

